



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"**

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane  
Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585  
□ RMPC320006@istruzione.it □ RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: [www.liceomontaleroma.edu.it](http://www.liceomontaleroma.edu.it)  
□ 06 121123660 - 06 661 40 596 fax 06 121123661

Circ. n. 15

Ai docenti  
Alle famiglie degli alunni  
Agli Studenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Sito web

## **OGGETTO: UTILIZZO DEL CELLULARE A SCUOLA**

Si ritiene opportuno ricordare, come da Regolamento di Istituto attualmente vigente (art. 30), che è vietato assoluto di utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario scolastico

Art. 30

Utilizzo del telefono cellulare

1. E' vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari durante lo svolgimento dell'attività didattica al di fuori delle situazioni per le quali sia il docente a prevederne un uso funzionale allo svolgimento della lezione stessa. Di norma, l'uso del cellulare sarà consentito solo in casi eccezionali e sempre previa autorizzazione del docente (Dir. Min. 15/03/07, Prot. n° 30/dip./segr.).
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria ed usufruire del telefono fisso della scuola.

In base a quanto sopra esposto, si sottolinea che il telefono cellulare, essendo un oggetto d'uso piuttosto comune e frequente tra i giovani e i giovanissimi, è al contempo uno strumento dotato di ampie valenze tecnologiche che lo rendono utile anche negli ambienti di apprendimento sotto la rigorosa guida dei docenti.

Lo smartphone, pertanto, può essere adoperato con finalità didattiche - esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (si veda nello specifico l'azione # 6 "Bring Your Own Device" [BYOD], ovvero "porta il tuo dispositivo", che evidenzia la possibilità per le scuole di ricorrere a politiche attive per il BYOD in ambito educativo che espressamente prevedono l'uso di dispositivi elettronici da parte degli studenti "per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale") - sempre ed esclusivamente sotto la supervisione del docente di riferimento per la classe.

Si può, quindi, nel rispetto delle indicazioni nazionali recentemente ribadite dal Ministro della Istruzione, promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone e/o tablet, in linea

con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e di documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.

Resta fermo che nei vigenti principi normativi, come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola, con finalità diverse da quelle sopra-citate, è vietato.

E' appena il caso di ricordare che lo ha già disposto il Ministro dell'Istruzione con la direttiva del 15 marzo 2007 (a cui si rimanda per una attenta lettura integrale del testo), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso, in quanto questo stesso uso, oltre a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante e come ostacolo alla regolare attività didattica, costituisce un'infrazione disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno gravi.

Nondimeno, l'uso improprio del cellulare e/o di dispositivi elettronici similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii introdotte dal GDPR 679/2016 e D.lgs 101/2018, nonché l'art.10 del Codice Civile, l'Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria competente da parte dell'interessato.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Circ. n. 362 del 25.8.1998 alla cui lettura si rimanda), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza alla comunità educante, nonché senso di responsabilità.

Si confida nella massima collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti.

Roma, 15.09.2022

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Rossi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93)